



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013

**NUMERO AFFARE 00516/2013**

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento ministeriale recante la definizione del “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all’art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

### LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n. 0002988 del 15 febbraio 2013 e pervenuta in Segreteria il 19 successivo, con la quale il Ministero dello Sviluppo economico (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Viste le osservazioni inviate dall’ANIA il 5 marzo 2013 e pervenute in Segreteria il 6 successivo;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17 dicembre 2012, agli articoli 21 e 22, introduce importanti modifiche alla disciplina del settore assicurativo che, integrando quanto già disposto dal decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 marzo 2012, completano il processo di riforma del mercato delle assicurazioni, attraverso ulteriori misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative ed a tutela della concorrenza.

L'articolo 22, in particolare, rubricato "Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo", al comma 4, prevede che, al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico - sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - è definito il "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso "contratto base".

Il successivo comma 5, del citato articolo 22, prevede che ciascuna impresa di assicurazione determini liberamente il prezzo del "contratto base" e delle ulteriori garanzie e clausole e formuli, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

Infine, i successivi commi 6 e 7 prevedono che l'offerta di cui al comma 5 (con riferimento alle ipotesi di offerta del cd. contratto base tramite internet e siti web) debba utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate, e, infine, che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovino applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 179".

Al fine di individuare il contenuto preliminare del cd. contratto base ovvero definire l'ambito di operatività dello stesso strumento convenzionale, il Ministero dello sviluppo economico assicura di aver convocato i diversi soggetti previsti dal succitato co. 4 dell'art. 22 del d.l. n. 179 del 2012, onde acquisirne le necessarie informazioni e le opportune osservazioni.

Tutte le rappresentanze intervenute ai tavoli di confronto - sostiene l'Amministrazione - hanno espresso il proprio parere favorevole all'intervento regolamentare per garantire un più elevato livello di trasparenza e semplicità informativa nei rapporti contrattuali tra imprese, intermediari e consumatori, esprimendo apprezzamento per l'informatizzazione dei dati assicurativi, che, per parte sua, potrebbe favorire la diffusione della cultura e dell'educazione assicurativa tra i consumatori, nonché la riduzione dei costi operativi e, conseguentemente, ottenere nel tempo anche la riduzione delle tariffe. Si è inoltre ritenuto che la prevista standardizzazione dei prodotti (e delle condizioni di offerta), nel rispetto della libera concorrenza, potrebbe contribuire a dare certezze agli operatori ed ai consumatori - assicurati.

L'Amministrazione assicura che lo schema preliminare del regolamento in oggetto e dell'allegato contratto è stato formalmente trasmesso ai soggetti coinvolti nel

processo di regolazione e all'IVASS, così come previsto dall'articolo 22 del decreto n. 179, per l'acquisizione del prescritto parere e delle ulteriori eventuali osservazioni. Alla richiesta è stato dato riscontro, anche via mail, dalle associazioni delle imprese e degli intermediari e dall'IVASS, mentre non risulta pervenuta entro i termini indicati ulteriore documentazione da parte delle associazioni dei consumatori, che hanno implicitamente confermato le osservazioni fornite in via documentale da "Altroconsumo" ed in audizione, dalla sola associazione intervenuta, l'Adiconsum.

L'Amministrazione prosegue: "A seguito dei citati incontri, quindi, nonché dei contributi, delle osservazioni e dei pareri trasmessi formalmente e per le vie brevi da tutte le associazioni coinvolte nel procedimento regolatorio, oltre che sulla scorta delle informazioni acquisite direttamente dalle imprese di assicurazione, i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, anche con il supporto dell'IVASS, hanno individuato il perimetro di applicazione possibile del cd. contratto base, nell'ambito di un più ampio documento contrattuale, contenente ulteriori e libere condizioni aggiuntive, nonché di garanzia accessoria al previsto contratto di assicurazione r. c. auto".

L'allegato schema contrattuale si contraddistingue per una parte (artt 1 - 14) contenente le clausole corrispondenti alla formula di offerta c.d. base, ovvero di offerta obbligatoria, e su cui le imprese dovranno fornire e garantire la piena confrontabilità del relativo prezzo liberamente fissato. Lo schema di contratto contiene una condizione ulteriore, che, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, decreto legge n. 1 del 2012, prevede la possibilità per l'assicurato di acconsentire all'installazione dei meccanismi di rilevazione delle attività del veicolo, cui, corrisponde, una riduzione significativa di tariffa, ed infine, ulteriori condizioni (v. sezioni IV e V) liberamente trattabili tra compagnie e clienti, per le quali il provvedimento prescrive solo il vincolo per l'impresa di dare evidenza, per

ciascuna di esse, della riduzione o dall'incremento del premio: trattasi, quindi, di un'offerta rimessa alla libera valutazione ed iniziativa dell'Impresa.

La relazione si sofferma a giustificare tre aspetti della disciplina introdotta con lo schema di regolamento e con l'allegato schema di contratto.

Il primo è costituito dall'esclusione dall'ambito di operatività della normativa in esame dell'assicurazione obbligatoria dei natanti e dall'esclusione dei soli veicoli ad uso privato dei consumatori. Tale scelta viene giustificata dall'Amministrazione con ragioni di opportunità e con la "limitata estensione del fenomeno assicurativo dei natanti", nonché con il fatto che l'art. 22, commi 4, 5 e 6, d.l. n. 179 del 2012 "individua il solo consumatore quale destinatario della maggior tutela prevista con il proposto schema di contratto".

Il secondo nasce dal fatto che tra le clausole obbligatorie di base dello schema di polizza "è stato ritenuto opportuno non inserire per ora espressamente l'offerta di installazione dei meccanismi elettronici di rilevamento delle attività dei veicoli, a fronte dei quali riconoscere *ex lege* una riduzione di premio, riportando la relativa previsione operativa subito prima delle clausole aggiuntive ad offerta libera". Tale scelta si giustificerebbe in quanto l'IVASS non ha potuto finora approvare in via definitiva lo specifico regolamento di disciplina delle modalità di raccolta, gestione e utilizzo, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici ed in quanto la lettera al mercato dell'ISVAP del 19 aprile 2012 ha rimesso l'obbligo di offerta della polizza con scatola nera all'esito dell'adozione del predetto regolamento dell'IVASS.

Infine, il terzo aspetto è costituito dalla necessità di raggiungere il necessario equilibrio economico e di mercato, tenendo conto, per un verso, della necessità di fissare gli aspetti "di norma considerati condizioni determinanti sulla copertura assicurativa r.c. obbligatoria dei veicoli a motore" e talune condizioni standard di tipo tariffario e contrattuale e, per altro verso, del necessario temperamento tra

le esigenze di tutela dei terzi e la garanzia di una stabilizzazione dei premi pagati in connessione con le offerte obbligatorie.

Pertanto non è stata individuata la forma assicurativa più conveniente, ovvero meno cara, ma è stato preferito un più alto equilibrio tra la (completa) esigenza di copertura verso i terzi danneggiati ed il libero utilizzo dell'autovettura (autocarro, motociclo e ciclomotore) da parte dell'assicurato o di chiunque altro conduca, liberamente e nel rispetto delle condizioni di legge, lo stesso veicolo in circolazione.

L'Amministrazione riferisce ancora che: "Le condizioni contrattuali elencate in allegato al regolamento ed inserite nello schema di contratto assicurativo saranno offerte al consumatore, secondo quanto previsto dalla legge, in un modulo elettronico, disposto con separato provvedimento ministeriale, che permetterà l'integrazione del citato schema con i sistemi internet delle singole compagnie (siti web e portali), con accesso tramite link delle imprese di gruppo, ovvero con l'attuale sistema di preventivazione pubblica online (servizio TuoPreventivatiOre, gestito dal Ministero dello sviluppo economico e dall'IVASS).

La descritta standardizzazione dei contenuti di polizza richiesti dal vincolo legale di copertura assicurativa e l'informatizzazione delle offerte base, attraverso la successiva implementazione del sistema di preventivazione online, garantirà la massima confrontabilità, anche in tempo reale, dell'offerta assicurativa presente sul mercato della r.c. auto connessa alla circolazione dei veicoli a motore, contribuendo ad aumentare la trasparenza tariffaria in funzione della libertà di scelta del consumatore, nonché la progressiva riduzione dei premi pagati, sfruttando la massima concorrenzialità delle polizze presenti (ed offerte) sul web".

Quanto alla mancata previsione della possibilità "di 'concludere' in via telematica il contratto di polizza assicurativa (possibilità che rimane comunque implicita ed auspicabile), l'indicata scelta regolatoria risulta essere in linea con il dettato

normativo primario, che, al riguardo, ha espressamente limitato la previsione all'obbligo di formulare la relativa offerta al consumatore senza fare alcun riferimento alle conseguenti modalità di conclusione del contratto”.

Queste ultime scelte si inseriscono, ad avviso dell'Amministrazione, “nella più ampia politica di efficientizzazione del sistema assicurativo e dei connessi rapporti contrattuali, attraverso l'uso dell'ICT, web ed informazioni condivise, condizioni espresse nell'ambito della c.d. Agenda Digitale Italiana, nonché dei sistemi di piattaforma unica, funzionali anche alla collaborazione tra intermediari, a garanzia della progressiva riduzione dei costi di gestione del sistema assicurativo e, nel contempo, del raggiungimento delle finalità antifrode previste dalla normativa nazionale, in funzione della riduzione, nel medio e lungo termine, dei premi assicurativi a carico dei consumatori”.

Il provvedimento in esame si compone di uno schema di regolamento e di uno schema di contratto allegato. Quanto allo schema di regolamento, l'articolo 1 riprende, in parte, le definizioni principali utilizzate nello schema di contratto e nel decreto; in particolare, viene definito il “modello elettronico”, quale standard telematico utilizzato dalle imprese di assicurazione al fine di integrare la propria offerta nei siti internet e nel sistema di preventivazione pubblico online, mentre sono stati chiariti concetti essenziali, tra cui quello di “impresa di assicurazione”, “consumatore”, con rinvio alla definizione contenuta nel Codice del Consumo, e “punto vendita”.

L'articolo 2, nel disciplinare oggetto ed ambito di applicazione del regolamento, stabilisce, in particolare, che nell'allegato schema di contratto siano altresì definite, in via esemplificativa, le condizioni aggiuntive, la cui offerta contrattuale per l'impresa è libera, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa che incidono sulla diminuzione o aumento del premio, e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio; e che nello stesso schema di

contratto siano previste le clausole relative a condizioni di garanzia accessorie alla responsabilità r.c. auto, anch'esse liberamente offerte dall'impresa, anche in concorrenza o alternativa tra loro, in aggiunta o in alternativa alle condizioni più sopra indicate.

L'articolo 3 stabilisce che ciascuna impresa di assicurazione determini liberamente il prezzo del contratto base e delle ulteriori garanzie e clausole, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguenti alla stipulazione di ciascuna di dette condizioni e clausole, formulando, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. Il co. 2 richiama, ancora, l'utilizzo del modello elettronico onde formulare l'offerta di contratto base e delle eventuali ulteriori clausole, attraverso i siti internet, in modo da garantire la confrontabilità dei premi nell'interesse dei consumatori, ovvero la confrontabilità di un unico prezzo complessivo annuo.

Al fine di garantire la progressiva confrontabilità nel tempo, anche delle condizioni aggiuntive e delle clausole accessorie, il modello elettronico di cui al comma 2 può contenere la previsione e standardizzazione delle predette condizioni e clausole, ad integrazione di quelle eventualmente già contenute nell'allegato schema di contratto.

La necessità d'introdurre tale previsione che, di fatto, rinvia alla definizione del modello elettronico l'ulteriore puntualizzazione delle molteplici formule di offerta per singola clausola aggiuntiva (non obbligatoria), è dettata dalla opportunità di trovare un equilibrio tra la piena confrontabilità di tutte le offerte assicurative nell'interesse del consumatore (siano esse base, ovvero ulteriori), e la progressiva implementazione dei sistemi informatizzati connessi al servizio di preventivazione

pubblica TuoPreventivatore, attraverso il modello elettronico che, a regime, dovrà poter tendenzialmente contemplare ogni formula di offerta possibile.

Al fine di garantire per un periodo congruo l'utente, potenziale contraente, rispetto alla vincolatività dell'offerta contrattuale (e del relativo premio di polizza), viene richiamata l'applicazione, a questi fini, del regolamento ISVAP n. 23 del 2008, volto a stabilire i limiti di validità delle offerte formulate tramite preventivo personalizzato gratuito.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del regolamento ed i rapporti tra le diverse norme, che disciplinano il settore.

Quanto allo schema di contratto esso consta di 4 Sezioni: la prima dedicata alle definizioni dei termini di uso più corrente; la seconda reca le condizioni del contratto base entro i limiti dei massimali minimi obbligatori per legge; la terza si riferisce all'eventuale previsione della formula tariffaria bonus malus ed alla mera possibilità che si ricorra a sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo; la quarta comprende le condizioni aggiuntive del contratto base (che possono essere clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio, clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio, clausole di riduzione e clausole di aumento del premio assicurativo) liberamente predisposte dall'impresa assicuratrice. Tali clausole possono, a loro volta, determinare un aumento o una diminuzione dei premi liberamente offerti dall'Impresa.

Il 6 marzo 2013 perveniva alla Sezione una nota dell'ANIA datata 5 marzo 2013, nella quale si ribadivano gli elementi di criticità contenuti – ad avviso dell'Associazione scrivente – nello schema di provvedimento normativo in oggetto.

Considerato:

Quanto alla nota dell'ANIA del 5 marzo 2013 la Sezione rileva l'opportunità che l'Amministrazione esprima il proprio avviso, motivando le ragioni che l'hanno indotta a non accogliere il punto di vista dell'Associazione rappresentativa delle imprese assicuratrici.

Sul piano più generale la Sezione non può non osservare come il regolamento proposto costituisca sotto diversi profili un'attuazione assolutamente parziale della normativa primaria.

Conferma, innanzi tutto, questo giudizio l'esclusione dall'ambito di operatività della normativa in esame dell'assicurazione obbligatoria r.c. sui natanti e della limitazione ai soli veicoli ad uso privato dei consumatori (art. 2, co. 1, dello schema di d.m.). Il comma 4 dell'art. 22 d.l. n. 178 del 2012, nell'autorizzare il d.m. di definizione del contratto-base, fa specifico riferimento all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" ed il Titolo X del Codice delle assicurazioni riunisce l'assicurazione obbligatoria di veicolo a motori e di natanti, quasi a voler significare che si tratta di un unico contratto tipico, destinato a suddividersi in due sottotipi a seconda dell'oggetto, i rischi della cui circolazione si tratta di assicurare. Un tale modo di ragionare indurrebbe a ritenere incompleto l'adempimento, che l'Amministrazione ritiene di aver dato al succitato co. 4 dell'art. 22, anche perché i termini ivi previsti per procedere all'adempimento stesso riguardano ambedue i sottotipi di contratto di assicurazione obbligatoria. Né appaiono del tutto convincenti le ragioni che l'Amministrazione ha addotto per giustificare la parzialità dell'adempimento – e cioè la limitata estensione del fenomeno della circolazione dei natanti ed il fatto che i commi 4, 5 e 6 dell'art. 22 d.l. n. 179 del 2012 si indirizzano al singolo consumatore – in quanto, per un verso, la navigazione da diporto sta subendo negli ultimi decenni un grande sviluppo anche in Italia e, per altro verso, il singolo consumatore è anche colui che circola con

natanti. Del resto il co. 7 dello stesso art. 32 prevede l'applicazione dei commi 5 e 6 (senza distinguere tra natanti e veicoli) entro 180 giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012.

A questo riguardo la Sezione non può non richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla lacuna che il suddetto adempimento parziale rischia di determinare nell'ordinamento, lacuna che – pur non dando luogo a specifiche illegittimità – appare una singolare manifestazione d'irrazionalità della normativa del settore.

La seconda attiene al fatto che il diritto dell'assicurato a chiedere all'impresa assicuratrice l'installazione di una scatola nera al fine di ottenere una “riduzione significativa” delle tariffe ai sensi dell'art. 132, co. 1, del Codice (come modificato dall'art. 32, co. 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1) - diritto che stando alla lettera della legge si esercita con il solo consenso all'installazione (in questo senso si esprime anche la lettera al mercato dell'ISVAP del 19 aprile 2012) – è stato subordinato alla disponibilità dell'impresa ad installare il meccanismo elettronico. Infatti lo schema di contratto trasforma la relativa clausola – che dovrebbe essere inserita come clausola obbligatoria nel contratto-base – in condizione speciale, rimessa alla libera predisposizione da parte dell'impresa.

Anche in questo caso la spiegazione offerta dall'Amministrazione non appare pienamente convincente. Ad avviso dell'Amministrazione, infatti, la mancata emanazione del regolamento ISVAP per la disciplina delle “modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici...” e delle “modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi”, nonché la mancata emanazione del d.m. di definizione di uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi” giustificerebbe – anche secondo quanto affermato dalla succitata

lettera ISVAP al mercato del 19 aprile 2012 - un rinvio del corrispondente obbligo per le imprese. Non sembra essersi tenuto conto, però, che i regolamenti suddetti non attengono ai rapporti tra utenti e imprese assicurative, quanto piuttosto ad aspetti organizzativi propri della rete delle imprese, che dovranno utilizzare i dati ai fini della determinazione degli sconti tariffari, onde il diritto dell'utente non sembra possa ritenersi compreso dalla mancata emanazione dei predetti regolamenti, che dovrebbero disciplinare questioni attinenti esclusivamente all'interesse della rete delle imprese assicuratrici.

Infine il co. 4 del succitato art. 22 sembra richiedere che il d.m. in oggetto non solo definisca il contratto-base, ma ne preveda anche l'articolazione secondo "classi di merito" e "tipologia di assicurato", il che non sembra si evinca dal testo sottoposto all'esame della Sezione. Né le ragioni di questa apparente omissione sembrano potersi ricavare dalla relazione che accompagna il provvedimento normativo.

Anche se tale omissione può giustificarsi sulla base della considerazione che l'Amministrazione avrebbe inteso dare solo parziale attuazione al succitato co. 4 dell'art. 22 d.l. n. 179 del 2012, va sottolineato come il riferimento alla "tipologia di assicurato" non giustifichi un indiscriminato rivolgersi dello schema di regolamento in esame al "consumatore" e, quindi, al Codice del commercio, prescindendo dalla disciplina speciale contenuta nel Codice delle assicurazioni private.

A quest'ultimo proposito e venendo al contenuto specifico della bozza di regolamento - pur dovendosi prescindere, per il momento dai rilievi di pura forma - la Sezione non può non osservare come all'art. 1 lett. d) la definizione del consumatore con il rinvio all'art. 3, co. 1, lett. a) del Codice del commercio possa apparire, per un verso, scoordinato con la bozza di contratto-base, nel quale si parla di "assicurato" e di "contraente" e per altro verso, riduttivo della portata del progetto di d.m. in oggetto, visto che, ai sensi del Codice del commercio, il

consumatore è esclusivamente una persona fisica, mentre l'esigenza di favorire una "scelta contrattuale maggiormente consapevole" riguarda anche soggetti collettivi, come società, associazioni etc. E, se è vero che il più volte citato co. 4 dell'art. 22 d.l. n. 179 del 2012, parla di "consumatore", sembra altrettanto vero che il termine è usato in senso generico per far intendere che si tratta di vincolare, per così dire, delle offerte al pubblico fatte dalle imprese assicuratrici. Tale considerazione si riflette anche sulla formulazione del co. 1 dell'art. 2, che si riferisce alla circolazione dei veicoli a motore ad "uso privato dei consumatori", ove sembrerebbe volersi riferire solo alla circolazione dei veicoli ad uso privato di persone fisiche, escludendo non soltanto i veicoli adibiti al trasporto pubblico, ma anche quelli di proprietà o in uso a soggetti collettivi, mentre il contratto base si indirizza agli "assicurati" o ai "contraenti". Né l'art. 22 d.l. n. 179 del 2012 sembra distinguere tra veicoli ad uso privato e veicoli ad uso pubblico, se non attraverso l'uso del termine "consumatore", che peraltro, come più sopra detto, non sembra assumere valenza discriminatoria, anche perché – come già rilevato – anche il termine "assicurato" viene a qualificare i destinatari del regolamento in esame.

Quanto, appunto, all'art. 3 si osserva come un problema di confrontabilità delle offerte si ponga anche nel caso di variazione dei massimali rispetto a quelli minimi stabiliti dalla legge e come né il d.m. né l'allegato contratto abbiano introdotto sistemi atti a realizzare la possibilità per "il consumatore" di confrontare agevolmente le offerte delle diverse imprese nel caso di richiesta di un aumento dei massimali stessi.

Infine sussiste un'esigenza di cambiare l'ambigua formulazione del co. 1 dell'art. 4, che così come concepito rischia di introdurre un raffronto tra le fonti regolatrici del contratto non conforme al sistema delle fonti del diritto. Infatti la normativa di settore "recata dal codice delle assicurazioni" prevale, in quanto non derogabile da atti di normazione secondaria, su ogni altra norma, provenga essa da atti di

autonomia privata o da regolamenti governativi o da norme adottate dall'Autorità di Vigilanza. Né le norme secondarie (regolamenti governativi e dell'Autorità di Vigilanza) possono essere derogate da atti di autonomia privata, se di esse sia dimostrata l'inderogabilità.

Passando, poi, alla bozza di contratto, di cui all'allegato al d.m. in esame, si rileva come la formulazione del contratto e delle sue clausole corrisponda per lo più a scelte discrezionali dell'Amministrazione e come alla Sezione prima la definizione di "Contratto-base" sembri far riferimento ad un contratto r.c. auto offerto dall'impresa esclusivamente "mediante il modello elettronico standard", mentre il comma 5 dell'art. 22 d.l. n. 179 del 2012 dice: "la relativa offerta al consumatore, anche tramite il proprio sito internet". Del resto l'esigenza di scelta consapevole e di confrontabilità delle diverse offerte sussiste tanto a fronte di offerte formulate con il sistema cartaceo quanto a fronte di offerte presentate mediante modello elettronico. Quanto, poi, al fatto che ivi si faccia riferimento anche agli autocarri (così come lo stesso riferimento agli autocarri è contenuto nell'art. 2, co. 1, della bozza di decreto ministeriale), deve ritenersi che, in presenza delle altre condizioni che giustificano l'obbligo di predisposizione del contratto-base, anche l'assicurazione degli autocarri, essendo questi ultimi soggetti all'assicurazione obbligatoria, debba conformarsi alle regole, che tendono a garantire gli assicurati di fronte a fenomeni distorsivi della concorrenza fra le imprese assicuratrici.

Quanto alla Sezione seconda sembra corretta la richiesta dell'ANIA di spostamento della clausola sul gancio-traino, di cui all'art. 1, u.c., sussistendo inoltre l'esigenza di coordinare la previsione con la clausola accessoria relativa al rischio statico del rimorchio di cui all'art. 37 dello stesso contratto. In un certo senso, visto che anche per i rimorchi sussiste l'obbligo di copertura assicurativa r.c., sarebbe opportuno regolarne la relativa contrattazione in una Sezione a parte aggiuntiva rispetto al contratto-base, onde il contraente interessato sarebbe messo

in condizione di confrontare la relativa specifica offerta da parte dell'Impresa assicuratrice.

Si dà atto inoltre che le disposizioni dell'art. 2 e dell'art. 3 tendono a tutelare gli stati di buona fede dell'assicurato e quelle situazioni nelle quali possono ritenersi sussistenti scusabili disattenzioni dello stesso assicurato.

Per passare, poi, alle osservazioni di carattere puramente formale, occorre sottolineare, per un verso, l'esigenza di evitare l'uso di formule non in lingua italiana e di sostituirle con espressioni atte a renderne più chiaro il significato al "consumatore" e, per altro verso, quella che sia mantenuta per quanto possibile una terminologia omogenea. Ad es., all'art. 3, al comma 1 si parla di "ulteriori garanzie e clausole" ed al comma 3 di "condizioni aggiuntive" e di "ulteriori specifiche". Sempre al co. 3 dell'art. 3, in fine, dopo la parola "eventualmente" sarebbe forse meglio aggiungere l'altra "già". Al preambolo, nel capoverso che inizia con le parole "Visto l'articolo 22...", le parole "prevede, tra l'altro," andrebbero anticipate dopo le altre "mercato assicurativo", e prima di quelle "al fine di favorire una scelta...".

Alla Sezione prima dell'allegato modello di contratto, dove si definisce la "Classe di merito CU", andrebbero soppresse le seguenti parole " , indicati nell'Appendice informativa del contratto", visto che non vi sono riferimenti a tale Appendice nei testi normativi.

Alla Sezione seconda, art. 2, u.c., in fine, il verbo "è" andrebbe sostituito con l'altro "era". All'art. 8, lett. a), potrebbe esser utile aggiungere alla fattispecie del furto e della rapina anche quella dell'appropriazione indebita.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca gli elementi e le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Massimo Meli